

Nr. R.G. Trib. 1286/06
Nr. Cron 4205/11
Nr. Rep 1666/11
Nr. -

SENT. 941/11



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
IN COMPOSIZIONE COLLEGALE

DIRITTO DI DEPOSITO
ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
DI CONTRIBUTO UNIFICATO

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei Magistrati:

- dott. Umberto RANA -Presidente est.
- dott.ssa Francesca ALTRUI -Giudice
- dott.ssa Arianna DE MARTINO -Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

Nella causa civile iscritta al n.1286\06 R.G. soggetta al rito societario e vertente

T R A

La società [redacted], in persona del legale rapp.te p.t., rappresentata e difesa dall'avv.to F. Sardegna, in virtù di delega in calce all'atto di citazione, elettivamente domiciliata in Perugia presso il suo studio;

-attrice-

E

La Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., in persona del direttore generale e legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli avv.ti P. Feliziani e U. Morera, come da procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione, selettivamente domiciliata presso lo studio del primo in Perugia;

-convenuta-

ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 02.03.2006 la società [redacted] s.p.a., premesso di aver stipulato il 15.12.1999 un contratto per il servizio di gestione portafogli nr. 232383; di non aver mai autorizzato l'acquisto di bond della repubblica argentina; che l'ordine di acquisto del 17.10.2000 recava una

AVV. F. SARDEGNA
18.7.2011
AVV. SARDEGNA, AVV. FELIZIANI, AVV. MORERA



firma apocriфа; conveniva in giudizio la Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a. per sentire accogliere le seguenti domande: 1) dichiarare la nullità dell'ordine di acquisto del 17.10.2000 avente ad oggetto obbligazioni emesse dalla Repubblica Argentina per falsità della sottoscrizione e/o per violazione degli artt. 21 e ss t.u.l.f. e 28 e 29 reg. consob da considerarsi come norme imperative ex art. 1418 c.c. e/o dichiarare la nullità del contratto di negoziazione titoli per violazione degli artt. 21 e ss t.u.l.f. e 28 e 29 reg. consob non avendo la banca richiesto notizie sulla situazione patrimoniale dell'ordinante, sulla sua propensione al rischio, né reso informazioni sulla rischiosità dell'investimento e per mancata segnalazione della inadeguatezza dell'operazione; 2) accertare la responsabilità della banca convenuta nell'esecuzione del mandato di gestione del patrimonio mobiliare di cui al contratto 15.12.1999; 3) accertare la responsabilità della banca nella dolosa predisposizione dell'ordine di acquisto e per l'effetto 4) condannare la convenuta alla restituzione della somma investita pari ad euro 150.000,00, oltre interessi e risarcimento dei danni.

Con il medesimo atto di citazione l'attrice proponeva querela di falso contro l'ordine di acquisto datato 17.10.2000.

Costituitasi in giudizio, con comparsa notificata il 28.4.2006 e depositata il 06.05.2006, la banca C.R.F. concludeva per la reiezione di tutte le avverse domande, la nullità della querela di falso per difetto di procura speciale e in via riconvenzionale, nel caso di accoglimento delle domande attoree, dichiarare l'attrice tenuta a restituire le obbligazioni e la somma percepita a titolo di cedole.

Parte attrice replicava con una prima memoria notificata il 20.6.2006 cui seguiva la replica della convenuta con memoria notificata il 29.07.2006.

Il 22 novembre 2006 l'attrice notificata alla banca istanza di fissazione dell'udienza.

Il 30.11.2006 la convenuta depositava nota ex art. 10 d. lgs. 5\03 in cui eccepiva l'estinzione del processo per tardiva notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza.

Il Giudice relatore designato disponeva la comparizione delle parti innanzi a sé ex art. 12 co. 5° d. lgs. 5\03.

Sentite le parti all'udienza del 17.4.2008, con ordinanza del 24.4.2008 veniva dichiarata inammissibile la querela di falso, respinta l'eccezione di estinzione e, quanto ai mezzi istruttori, veniva ordinata la produzione in giudizio dell'originale dell'ordine di acquisto, nonché dei documenti 1 e 3 prodotti in copia dalla convenuta e, infine, stante la rituale e tempestiva istanza di verifica



formulata dalla convenuta, veniva disposta c.t.u. volta a verificare l'autenticità e riferibilità della sottoscrizione apposta sull'ordine di acquisto alla persona fisica del legale rapp.te p.t. dell'attrice.

Le parti venivano rimesse innanzi al collegio per la conferma o modifica delle predette statuizioni e per l'eventuale nomina del c.t.u..

Con memoria conclusionale del 24.9.2008 l'attrice confermava integralmente tutte le domande ed istanze contenute nei propri scritti difensivi.

Con memoria conclusionale del 24.7.2008 la banca convenuta reiterava l'eccezione di estinzione e, nel merito, concludeva per il rigetto di tutte le avverse domande.

Dopo alcuni rinvii, all'udienza del 25.02.2011 il collegio riservava la causa in decisione.

----- < > -----

Il Collegio, confermata la declaratoria di inammissibilità della querela di falso, ritiene invece fondata la pregiudiziale ed assorbente eccezione di estinzione del giudizio tempestivamente avanzata dalla convenuta.

Detta eccezione è stata respinta dal Giudice Relatore sull'errato convincimento che il "termine" richiamato dall'art. 8 co. 1° lett. c) sia quello che la controparte ha attribuito con la notifica dell'ultimo suo scritto difensivo laddove, invece, il senso della disposizione di cui all'art. 8 co. 1° lett. c) è che il termine di venti giorni per la notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza decorre dalla data di notifica dell'ultimo scritto difensivo della controparte ovvero, in caso di inerzia, "dalla scadenza del relativo termine" ossia dalla scadenza del termine che la parte rimasta inerte aveva a disposizione per notificare la propria memoria e che ha liberamente deciso di non utilizzare.

Nel caso in esame avendo la banca convenuta notificato la seconda memoria il 29.07.2006 si doveva esclusivamente considerare la prima ipotesi dell'art. 8 co. 1° lett. c) per cui i venti giorni dovevano necessariamente calcolarsi partendo dal 29.07.2006.

Ne deriva che l'istanza di fissazione dell'udienza è stata notificata tardivamente e ciò ha comportato l'estinzione del processo.

Pur consapevoli del fatto che l'accertamento del Collegio debba necessariamente arrestarsi dinanzi alla pregiudiziale eccezione di rito il Collegio reputa opportuno, atteso il tempo trascorso, dare una risposta concreta alle domande delle parti,



superando comodi approdi processuali offerti da una normativa fortunatamente abrogata.

Sulla eccepita nullità si rileva (cfr. le note pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione nr. 26724 e 26725 del 2007) che la nullità si verifica solo nelle ipotesi espressamente previste dal legislatore e, quindi, per inosservanza della forma scritta del contratto quadro (artt. 23 co. 1°) ovvero per la presenza di pattuizioni di rinvio agli usi (art. 23 co. 2°).

Ove pure si voglia ammettere che la violazione dei doveri di comportamento dell'intermediario sia idonea ad influire sul consenso della controparte, inquinandolo, appare arduo sostenere che solo per questo il consenso manca del tutto; ed i vizi del consenso, se pur di essi si possa astrattamente parlare, non determinano la nullità del contratto, bensì solo l'annullabilità, qualora ricorrano le condizioni previste dagli artt. 1427 e segg c.c..

Anche dando per provate le omissioni informative di cui parte attrice si duole, rimane il fatto che, ai sensi dell'art. 1429 c.c., da un lato non vi è prova di una condotta dolosa della banca convenuta e, dall'altro, l'errore deve vertere sull'oggetto del contratto o sull'identità dell'oggetto della prestazione o su una sua qualità mentre tutte le omissioni informative lamentate ricadono nell'ambito della valutazione relativa alla maggiore o minore convenienza economica dell'operazione che è concetto estraneo alle norme in materia di vizi del consenso.

In definitiva, la violazione dei doveri di informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione di servizi di investimento finanziario non sono né causa di nullità né causa di annullamento ma possono dar luogo solo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto, ovvero a responsabilità contrattuale, e eventualmente condurre alla risoluzione del contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni attuative ed esecutive del contratto stesso.

Nel caso in esame l'acquisto delle obbligazioni argentina del 17.01.2000 è stato effettuato nell'ambito di un contratto quadro di deposito titoli e negoziazione su strumenti finanziari stipulato per iscritto il 26.09.2000 con contestuale consegna del documento rischi generali (v. doc. 1 e 4 prodotti dalla convenuta).



Il contratto di gestione patrimoniale stipulato il 15.12.1999 non ha nulla a che vedere con gli acquisti per cui è causa e quindi è fuori dal *thema probandum* e *decidendum* della presente controversia.

Risulta *per tabulas* che né in occasione della stipula del contratto né dopo ci fu anche la c.d. "intervista" ossia l'acquisizione delle informazioni sull'esperienza in materia di investimenti finanziari, sugli obiettivi dell'investimento e sulla propensione al rischio.

La violazione del predetto obbligo informativo da parte della convenuta non è causa né di nullità né di annullamento ma, eventualmente, solo causa di risoluzione per inadempimento qualora, qualificato come notevole scostamento dell'intermediario dai suoi obblighi generici e specifici di diligenza, venga considerato grave ed idoneo a fondare una pronuncia di risoluzione dell'ordine di investimento.

Lo scioglimento del vincolo contrattuale dovrebbe riguardare solo il singolo ordine e non il contratto quadro, stante, da un lato, la natura di autonoma fattispecie negoziale che deve riconoscersi all'ordine e, dall'altro, la natura normativa del contratto quadro.

La domanda di risoluzione per inadempimento, però, non è stata formulata dall'attrice che, invece, ha puntato tutto sulla nullità dell'ordine di acquisto del 17.10.2000 e sulla inutilizzabilità del documento disconoscendo la sottoscrizione e dichiarando di non aver mai autorizzato l'acquisto di obbligazioni argentina della cui presenza nel proprio portafogli avrebbe avuto contezza solo nel febbraio 2001 allorquando perveniva una comunicazione da parte della convenuta con cui si rendeva edotta la società dell'offerta pubblica di scambio volontaria delle obbligazioni della repubblica argentina.

Orbene, la forma scritta è richiesta per l'ordine di acquisto soltanto "*ad probationem*" e la volontà di avvalersi del negozio documentato da un atto la cui sottoscrizione sia stata disconosciuta e per il quale non è possibile procedere alla verifica per mancata produzione dell'originale del documento disconosciuto e per inattendibilità di una eventuale perizia condotta solo sulla copia fotostatica, può risultare anche da un comportamento concludente che esprima in maniera chiara ed univoca la volontà del "*dominus*" di fare proprio il negozio; comportamento dal quale sia chiaramente desumibile l'approvazione dell'operato della banca.

Ciò vale soprattutto nel caso in esame ove i "*facta concludentia*" dai quali desumere sia la consapevolezza dell'attrice dell'intervenuto acquisto sia



l'approvazione dell'operato della banca rivestono forma scritta e sono stati redatti per fini consequenziali al negozio di acquisto.

Ed Invero, come puntualmente rilevato dalla convenuta, l'incameramento delle cedole, la ricezione delle periodiche comunicazioni della banca concernenti la composizione analitica del dossier titoli tra cui figurava l'investimento in questione, l'inserimento del detto investimento nei propri documenti contabili dell'attrice ma, soprattutto, il documento nr. 3 prodotto dalla convenuta, ossia l'ordine dato dall'attrice alla banca il 19 gennaio 2001 di trasferire in un diverso deposito proprio le obbligazioni per cui è causa (ossia obbligazioni argentina nr. codice 607700 per un valore euro 150.000) costituiscono plurimi e convergenti elementi documentali attestati in maniera chiara ed inequivoca la piena consapevolezza dell'attrice dell'acquisto obbligazioni per cui è causa.

Infine, anche se la banca ha ommesso di predisporre il documento informativo sull'esperienza in materia di investimenti finanziari, sugli obiettivi dell'investimento e sulla propensione al rischio, la consistente e variegata composizione del dossier titoli (v. doc. 2 prodotto dalla convenuta) e la particolare qualifica professionale di legale rapp.te della società attrice (v. cod. nr. 6 prodotto dalla convenuta) dimostrano che non ci si trova di fronte a sprovveduti investitori coinvolti per la prima volta in operazioni finanziarie ma a soggetti adusi ad operare in strumenti finanziari anche moti rischiosi.

Si trattava di prodotti finanziari che, nell'ottobre 2000, epoca dell'acquisto, se, da un lato, non potevano certo paragonarsi a quelli "sicuri" costituiti dai titoli di stato italiano, dall'altro, pur non presentando rischio d'insolvenza, erano titoli adatti a investitori in grado di valutare e sostenere rischi comunque speciali come la società attrice.

L'orazione era quindi adeguata al profilo di rischio dell'attrice. Nulla, infine, è stato dimostrato in ordine al dedotto conflitto d'interessi.

Le spese di lite seguono la soccombenza nella misura stabilita in dispositivo.

P. Q. M.

Il Tribunale di Perugia, Seconda Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con atto di citazione notificato il 02.03.2006 dalla società [REDACTED] nei confronti della Banca Cassa di Risparmio di Firenze s.p.a., così provvede: accoglie la tempestiva e pregiudiziale eccezione formulata dalla convenuta e, per l'effetto, dichiara estinto il giudizio per tardiva notifica dell'istanza di fissazione dell'udienza.



Condanna l'attrice alla refusione in favore della convenuta delle spese del presente giudizio che si liquidano nella complessiva somma di euro 3.000,00 per diritti ed onorari, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Perugia il 13.06.2011

CANCELLIERE C1
(Luigi Conti)

Luigi Conti

Il Presidente est.

[Signature]

Sentenza:
depositeda dal Giudice in cancelleria
in data 14 - 6 - 2011
e pubblicata dal Cancelliere
in data 15 LUG. 2011

CANCELLIERE

Luigi Conti

DIRITTO DI REPERTORIO
ASSOLTO MEDIANTE VERSAMENTO
DI CONTRIBUTO UNIFICATO